



Direzione Ambiente

Risanamento Acustico, Elettromagnetico ed Atmosferico e Grandi Rischi Ambientali

graziano.volpe@regione.piemonte.it

Data 14 Ottobre 2013

Protocollo 13834/DB10.13

Classificazione 13.80.10

Al COMUNE di BARDONECCHIA
Ufficio Tecnico Edilizia – Urbanistica
c.a. Ing. Francesco Cecchini

Pec: comune.bardonecchia@pec.it

Oggetto: Richiesta parere su interpretazione dell'Allegato 1 alla d.g.r. 4 agosto 2009 n. 46-11968, distacco da impianto termico centralizzato nei comuni turistici.

In riscontro alla richiesta di parere in oggetto riferita in particolare alla possibilità di trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali in edifici ubicati nei Comuni turistici, si rileva quanto segue.

La deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009 n. 46-11968 (Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale) indica i casi tassativi in cui è possibile installare impianti termici individuali in deroga al principio generale fissato dal legislatore regionale, secondo cui gli edifici nuovi e quelli esistenti soggetti ad interventi di nuova installazione di impianti termici ovvero di ristrutturazione degli stessi devono essere dotati di impianti termici centralizzati qualora siano composti da più di quattro unità abitative (art. 19 della l.r. 13/2007).

Con particolare riferimento ai Comuni turistici, il punto 1.4.14 della d.g.r. n. 46-11968 così recita: *“Ai sensi dell’articolo 19, comma 2 della l.r. 13/2007 è possibile derogare dalle disposizioni di cui ai punti 1.4.9, 1.4.10, 1.4.11 e 1.4.12 negli edifici di cui alla Scheda 1 ubicati nei Comuni turistici, come definiti da apposito provvedimento dell’Amministrazione provinciale a seguito della delibera della Giunta regionale n. 9-9082 del 16 aprile 2003, e caratterizzati da un rapporto tra il numero complessivo di abitazioni ed il numero di abitazioni con almeno una persona dimorante abitualmente superiore a 6. Tale rapporto deve essere calcolato utilizzando i dati riportati nel più recente censimento ISTAT.”*.

A parere di chi scrive, il punto 1.4.14 merita una lettura sistematica, inquadrando i suoi disposti nell’ambito di tutte le casistiche di deroga contemplate dalla deliberazione in disamina senza, peraltro, trascurare la *ratio* sottesa ai regimi di deroga al principio sancito dal legislatore regionale.

Quest’ultimo infatti, nell’affidare alla Giunta regionale il compito di individuare i casi di deroga, ha espressamente disposto che la stessa adotti *“particolare attenzione agli edifici ubicati nei Comuni definiti turistici ed agli edifici esistenti a prevalente*

dotazione di impianto di riscaldamento autonomo." (art. 19, comma 2, della l.r. 13/2007).

Tale formulazione evidenzia l'intento del legislatore regionale di garantire una maggior estensione del regime di deroga con riferimento ad edifici situati in Comuni turistici (oltre che a quelli esistenti già dotati di impianti termici autonomi) rispetto a quelli ubicati in Comuni diversi.

D'altronde, i Comuni turistici risultano generalmente caratterizzati da una minore dimensione demografica (fatta eccezione per brevi periodi dell'anno) e di conseguenza da un minor impatto di emissioni inquinanti in atmosfera su base annuale.

Dunque, la locuzione di apertura del punto 1.4.14 "*Ai sensi dell'articolo 19, comma 2 della l.r. 13/2007 è possibile derogare dalle disposizioni di cui ai punti 1.4.9, 1.4.10, 1.4.11 e 1.4.12*" paleserebbe l'intento di ammettere la possibilità di installare impianti termici autonomi esclusivamente in presenza delle due condizioni inerenti il Comune (ossia la qualifica turistica ed il rapporto abitativo), senza considerare gli ulteriori aspetti relativi alle caratteristiche dell'edificio (se nuovo od esistente) o alle tipologie di intervento (nuova installazione o ristrutturazione di impianto), in ossequio all'articolo 19, comma 2 della legge regionale 13/2007.

In effetti, tralasciando il punto 1.4.9, che sostanzialmente riproduce il principio generale fissato dallo stesso legislatore regionale, i successivi punti 1.4.10, 1.4.11 e 1.4.12 - richiamati come disposti suscettibili di deroga nei Comuni turistici - configurano a loro volta ulteriori casistiche di deroga al suddetto principio ponendo l'attenzione, di volta in volta, sulle caratteristiche dell'edificio e sulle tipologie di intervento ¹.

¹ Per comodità di lettura si riportano i punti richiamati:

1.4.9 "Gli impianti termici installati in edifici di cui alla Scheda 1 con un numero di unità abitative superiore a 4 devono essere di tipo centralizzato e dotati di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità abitativa."

1.4.10 "Negli edifici di nuova costruzione di cui alla Scheda 1 con un numero di unità abitative superiore a 4 è consentita in alternativa alla installazione dell'impianto termico centralizzato di cui al punto precedente, l'installazione di sistemi di climatizzazione separati per ogni unità abitativa basati esclusivamente su pompe di calore prive di sistemi di combustione e aventi caratteristiche conformi a quanto indicato nell'Allegato 4. Nel caso di locali destinati ad attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili, facenti parte di edifici di nuova costruzione classificati nella categoria E(1) del d.p.r. 412/1993, è consentita, anche in presenza di impianto termico centralizzato a servizio delle restanti unità abitative, l'installazione di analogo sistema di climatizzazione, purché rappresenti l'unico dispositivo adibito a tale funzione."

1.4.11 "In caso di ristrutturazione totale di edificio di cui alla Scheda 1, che coinvolga, nel caso sia presente, l'impianto termico (anche autonomo) a servizio dello stesso e che comporti, al termine dell'attività edilizia, un numero di unità abitative superiore a 4, l'impianto termico deve essere di tipo centralizzato e dotato di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore per ogni singola unità abitativa."

1.4.12 "Nel caso di installazione di nuovo impianto termico o di ristrutturazione di impianto termico in un edificio esistente di cui alla Scheda 1, nel caso l'intervento interessi un numero di unità abitative superiore a 4 è consentita l'installazione od il mantenimento di un impianto termico autonomo solo nei seguenti casi:

- l'edificio non è dotato di un impianto termico centralizzato oppure non è tecnicamente possibile il collegamento a tale impianto delle unità abitative interessate dalla ristrutturazione; in ogni caso tali condizioni consentono l'installazione od il mantenimento di un impianto termico autonomo esclusivamente se non è tecnicamente possibile la realizzazione di un impianto centralizzato a servizio delle unità abitative interessate dall'intervento;

- ricorrono le condizioni di deroga di cui al punto 1.4.14."

Gli edifici considerati dai suddetti punti, sono i seguenti:

- abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo, quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme;
- abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per vacanze, fine settimana e simili;
- albergo, pensione ed attività similari;
- locali destinati alle attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili, inseriti nei suddetti edifici.

Senonchè, come osservato da codesto Ente, il punto 1.4.14 non richiama il successivo punto 1.4.15 che, con riferimento ad edifici esistenti, pone a sua volta una ulteriore fattispecie di deroga al principio generale fissato dal legislatore regionale, riguardante esclusivamente i "locali destinati ad attività commerciali, artigianali, di servizio e assimilabili, facenti parte di edifici classificati nella categoria E(1) del d.p.r. 412/1993, qualora prevedano l'installazione di sistemi di climatizzazione basati esclusivamente su pompe di calore prive di sistemi di combustione e aventi caratteristiche conformi a quanto indicato nell'Allegato 4."

Ebbene, una lettura meramente testuale del punto 1.4.14 induce a pensare che la fattispecie individuata al punto 1.4.15 non sia suscettibile di essere derogata nel caso dei Comuni turistici; il che condurrebbe a sua volta ad una applicazione distorta del regime di deroga in questione, posto che configurerebbe una casistica di deroga tale da risultare, per un verso, estremamente ridotta rispetto a quella auspicata dal legislatore regionale e, per altro verso, non ben definita prestandosi a discordanti ipotesi applicative, come d'altronde evidenziato da codesto Ente.

Senza contare che la stessa sussistenza dei presupposti condizionanti l'applicazione del regime di deroga per i Comuni turistici (qualificazione turistica e rapporto abitativo) risulterebbe vanificata, dovendo comunque procedere con una disamina degli ulteriori aspetti relativi alle caratteristiche dell'edificio (se nuovo od esistente) o alle tipologie di intervento (nuova installazione o ristrutturazione di impianto), analogamente a quanto avviene per i Comuni diversi da quelli turistici.

Pertanto, coerentemente ai dettami del legislatore regionale si può ragionevolmente affermare che la Giunta regionale abbia inteso condizionare l'applicabilità della deroga esclusivamente al soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- che il Comune sia qualificato turistico;
- che il rapporto tra abitazioni complessive e quelle stabilmente occupate sia superiore a 6, senza alcuna distinzione tra edifici nuovi o esistenti.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si rendesse necessario, si porgono i più distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
(arch. Graziano VOLPE)

firmato digitalmente

referenti:
Adriano Mussinatto/ Adriano Chisci/Annamaria Cucurachi
Tel. 011-4324679/011-4325765/011-4325294